



Atto TOAW4N

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione operazioni recupero

N. Reg. Decr. 669/2011 Data 19/12/2011

N. Protocollo 131603/2011 1

Oggetto: La Tiesse S.r.l., via Marconi 14-16, Cimadolmo.

Autorizzazione impianto di recupero rifiuti e
produzione pellet.

D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 361 del 07/04/2004 con il quale la
ditta La Tiesse Srl, P.IVA 00197260268, sede legale via
Garibaldi 53, Cimadolmo (TV), è stata autorizzata
all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti legnosi
e produzione pellet, sito in via Marconi 14-16, Cimadolmo,
in area catastalmente censita al fg. 8, map. 1140, fino al
05/04/2009;

RICHIAMATO il D.P.P. n. 208 del 06/04/2009 di rinnovo, fino
al 06/04/2019, dell'autorizzazione all'esercizio
dell'impianto di recupero di rifiuti legnosi e produzione
pellet e di recepimento dei contenuti del D.P.P. 832 del



01/12/2008, successivamente revocato, con cui è stato, inoltre, autorizzato l'esercizio della piazzola di rifiuti legnosi adiacente l'impianto di produzione pellet, sita al medesimo indirizzo, ai mappali 606 e 561 del fg. 8 del Comune di San Polo di Piave;

RICHIAMATO il D.P.P. n. 340 del 09/06/2009 di modifica del D.P.P. n. 208 del 06/04/2008 con il quale sono stati ridotti i quantitativi massimi di rifiuti complessivamente e contemporaneamente stoccabili nell'impianto di produzione pellet a 1000 t;

RICHIAMATO il D.D.P. n. 100 del 24/02/2011, con il quale, recependo le procedure gestionali, la documentazione e gli elaborati tecnici trasmessi dalla ditta e acquisiti al prot. n. 21788 del 26/02/2010, la ditta La Tiesse S.r.l., P. IVA 00197260268, sede legale Via Garibaldi 53, Cimadolmo (TV), è stata autorizzata fino al 06/04/2019, all'esercizio dello stabilimento di recupero di rifiuti legnosi, comprensivo dell'impianto di produzione pellet e della piazzola di stoccaggio scoperta di rifiuti legnosi, sito in Via Marconi 14-16, Cimadolmo, catastalmente censito al fg. 8, map. 1140 del Comune di Cimadolmo e fg. 8, mapp. 606 e 561 del Comune di S. Polo di Piave;

RICHIAMATO il D.P.P. n. 372 del 13/08/2010 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto;

VISTO il D.P.P. n. 182 del 20/04/2010 di rinnovo



dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di disoleazione annesso alla piazzola di stoccaggio scoperta adiacente allo stabilimento di produzione pellet, sito in via Marconi 14-16, ai mappali 606 e 561 del fg. 8 del Comune di San Polo di Piave;

VISTA l'istruttoria condotta dagli uffici dell'Area Gestione dei Rifiuti;

RITENUTO che, nelle more dell'adozione dei decreti di cui all'art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006, i criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto siano quelli contenuti nel D.M. 05/02/1998;

VISTA la nota del 05/08/2011, assunta al prot. n. 83537 del 08/08/2011, e la relazione tecnica allegata, con la quale la ditta chiede l'inserimento nelle attività di stoccaggio e recupero di rifiuti a matrice legnosa (legno vergine) dei CER 030101 "scarti di corteccia e sughero", e CER 200201 "rifiuti biodegradabili";

VISTA la nota del 13/10/2011, assunta al prot. n. 107580 del 17/10/2011, di integrazione della relazione tecnica allegata all'istanza sopracitata;

CONSIDERATO che i rifiuti richiesti dalla ditta sono simili, per caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche, ai rifiuti già autorizzati presso il sito;

RITENUTO che la modifica richiesta dalla ditta non si



configuri quale modifica sostanziale in quanto non variano le quantità dei rifiuti già autorizzate, né il layout di processo e che possa pertanto essere autorizzata mediante modifica dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.R. n. 3/2000;

VISTA la relazione istruttoria dell'Unità Operativa Gestione Rifiuti;

RITENUTO, per semplificazione amministrativa, di autorizzare quanto richiesto dalla Ditta con un nuovo decreto in sostituzione del D.D.P. n. 100 del 24.02.2011, di cui si recepiscono i contenuti;

VISTA la D.G.R.V. 2528 del 14/07/1999 che prescrive per le attività di recupero di rifiuti la presentazione di una polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento e una fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia dei costi di recupero e smaltimento di rifiuti e dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni;

VISTA la polizza fidejussoria n. 291960442 emessa da Assicurazione Generali S.p.a., con scadenza al 06/10/2019, per un importo garantito pari a € 271.000,00, nonché la polizza RCI n. 291960276 con estensione della scadenza al 06/04/2019, trasmesse dalla ditta La Tiesse S.r.l. con nota del 31/07/2009, assunta al prot. n. 83250 del 05/08/2009;

VISTA l'appendice di variazione della polizza n. 291960442,



con correzione dei dati della polizza fidejussoria relativi al titolo autorizzativo in possesso della Ditta, trasmessa dalla ditta con nota del 15/04/2011, assunta al prot. n. 40270 del 18/04/2011;

VISTA la polizza fidejussoria n. 291960274 emessa da Assicurazioni Generali S.p.a. a copertura dei costi di ripristino dell'area dedicata alla piazzola di stoccaggio;

VISTO il D.M. 52 del 18 febbraio 2011 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti";

VISTI il D.Lgs. 152/06 e la L.R. 3/2000;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La Ditta La Tiesse Srl, P. IVA 00197260268, sede legale Via Garibaldi 53, Cimadolmo (TV), è autorizzata fino al 06/04/2019, all'esercizio dello stabilimento di recupero di rifiuti legnosi, comprensivo dell'impianto di produzione pellet e della piazzola di stoccaggio scoperta di rifiuti legnosi, sito in Via Marconi 14-16, Cimadolmo, catastalmente censito al fg. 8, map. 1140 del Comune di Cimadolmo e fg. 8, mapp. 606 e 561 del Comune di S. Polo di Piave.

ART. 2 - Devono essere tenuti presso lo stabilimento due diversi registri di carico/scarico, uno per la piazzola di



stoccaggio, l'altro per l'impianto di produzione pellet, come precisato alla lett. 1) dell'art. 9, fermo restando quanto necessario ai fini dell'adeguamento al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti di cui al D.M. 52 del 18 febbraio 2011.

ART. 3 - La Ditta è autorizzata a svolgere sulla piazzola di stoccaggio attività di messa in riserva (R13) dei seguenti rifiuti legnosi non pericolosi:

- rifiuti di legno trattato: rifiuti costituiti da scarti di legno e sughero e imballaggi in legno provenienti dall'industria edile, dalla raccolta differenziata, da attività industriali, artigianali e di servizio, nonché da attività di demolizione (ascrivibili ai CER 030105, 150103,170201);

- rifiuti di legno vergine (non trattato): scarti di corteccia e sughero (CER 030101), trucioli e residui di taglio del legno non trattato (CER 030105), rifiuti costituiti da imballaggi di legno non trattato (CER 150103) e rifiuti derivanti dalla potatura stagionale di alberi e arbusti limitatamente alla frazione legnosa (CER 020103, 200201).

ART. 4 - La Ditta è autorizzata a svolgere sulla piazzola di stoccaggio attività di miscelazione (R12) dei rifiuti di legno vergine (non trattato) e, separatamente, dei rifiuti di legno trattato, nel rispetto di quanto disposto all'art.



9 lett. b. E' fatto divieto di mescolare legno trattato con legno vergine (non trattato).

ART. 5 - I quantitativi massimi di rifiuti ammessi nella piazzola di stoccaggio sono complessivamente i seguenti:

- stoccaggio massimo istantaneo: 600 t di rifiuti di legno trattato; 600 t di rifiuti di legno vergine;

- quantitativo massimo in ingresso annuale: 20.000 t di rifiuti di legno trattato; 20.000 t di rifiuti di legno vergine.

ART. 6 - È fatto divieto di deporre segatura o altro rifiuto polverulento sulla piazzola di stoccaggio scoperta.

ART. 7 - La Ditta è autorizzata a esercitare, presso l'impianto di produzione pellet, attività di messa in riserva (R13) esclusiva e attività di messa in riserva (R13) funzionale al trattamento inteso come operazioni di cernita, essiccazione, pressatura, per produrre combustibile in forma di pellet (R3), del rifiuto costituito da segatura di legno vergine, codificato 030105.

ART. 8 - I quantitativi massimi di rifiuti ammessi all'impianto di produzione pellet (segatura di legno vergine) sono i seguenti:

a) stoccaggio massimo istantaneo: 1.000 t;

b) quantitativo massimo in ingresso annuale: 50.000 t;

c) quantitativo massimo annualmente trattabile per le produzioni di pellet: 29.200 t.



ART. 9 - L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) lo stabilimento deve essere gestito secondo il lay-out impiantistico, la procedura operativa adottata dalla Ditta per il conferimento dei rifiuti e la fornitura di sottoprodotti e materie prime legnose e le modalità gestionali descritte negli elaborati tecnici trasmessi dalla Ditta con note assunte al prot. n. 21788 del 26/02/2010, prot. n. 83537 del 08/08/2011 e prot. n. 107580 del 17/10/2011;

b) le due zone della piazzola di stoccaggio, divise dal muro centrale, devono essere dedicate l'una al deposito e alla miscelazione del legno trattato, l'altra al deposito e alla miscelazione del legno vergine (non trattato), senza commistione tra le due tipologie di legno; va apposta idonea cartellonistica indicante "legno trattato" e "legno vergine (non trattato)" sulle due zone dedicate della piazzola;

c) presso la piazzola di stoccaggio può essere depositato esclusivamente materiale preso in carico dalla ditta come rifiuto; nell'area autorizzata non possono pertanto essere miscelati rifiuti a materiali legnosi non classificati come rifiuti;



d) la Ditta deve provvedere a dividere in modo evidente e documentato, presso lo stabilimento di produzione pellet, il flusso di lavorazione del rifiuto dal flusso di lavorazione del sottoprodotto;

e) i carichi di rifiuto di legno vergine (non trattato) in ingresso allo stabilimento, ad eccezione delle patate, devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore che attesti che si tratta di scarto di legno vergine che non ha subito contaminazioni con sostanze estranee durante il ciclo di produzione; la dichiarazione va effettuata in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto; gli estremi della dichiarazione vanno riportati nello spazio annotazioni del Registro di carico/scarico ("dichiarazione legno non trattato della ditta (denominazione) del (data)"), fermo restando quanto necessario ai fini dell'adeguamento al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti di cui al D.M. 52 del 18 febbraio 2011;

f) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo l'All. D, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica;

g) al rifiuto esitato dalla miscelazione di diversi codici risulta adeguata l'attribuzione del codice 191207; al



rifiuto costituito da scarto di lavorazione un codice del capitolo 19;

h) devono essere rispettate le norme tecniche, di prevenzione incendi, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché il piano di zonizzazione acustica comunale, e garantita una costante pulizia dell'area;

i) i rifiuti messi in riserva (R13) sulla piazzola di stoccaggio devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;

j) devono essere depositati in aree dedicate e opportunamente segnalate:

- i rifiuti che devono essere avviati al trattamento;
- i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
- i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto, del depuratore e dall'assorbimento di spanti;
- i materiali che non costituiscono rifiuto;

k) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;

l) devono essere tenuti due appositi registri di carico-scarico, uno per la piazzola di stoccaggio e uno per l'impianto di produzione pellet; nel registro dedicato alla piazzola, per ciascun carico in ingresso, nella casella



dedicata alla descrizione del rifiuto, va indicato anche se si tratta di legno vergine (non trattato) o legno trattato;

per il rifiuto in uscita (scarico) derivato da R12 e codificato 191207, nello spazio annotazioni vanno indicati i codici miscelati e se si tratta di legno vergine (non trattato) o legno trattato, fermo restando quanto necessario ai fini dell'adeguamento al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti istituito di cui al D.M. 52 del 18 febbraio 2011;

m) le operazioni di scarico della segatura all'interno del capannone devono essere effettuate a portoni chiusi;

n) sul piazzale pavimentato esterno possono essere depositati cassoni esclusivamente vuoti;

o) il ricevimento di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto al Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti".

ART. 10 - La ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità, in relazione al codice a specchio 030105, siano effettuate con le seguenti modalità:

a) la classificazione di non pericolosità, ai sensi dell'allegato D, parte IV del D.Lgs. 152/2006, deve essere supportata da analisi oppure da scheda tecnica di prodotto che certifichi l'assenza di sostanze pericolose. In



alternativa, si deve fornire evidenza tecnica mediante idonea procedura gestionale che il rifiuto non è pericoloso sulla base delle seguenti informazioni:

- provenienza: ciclo produttivo;
- materie prime impiegate;
- eventuali esiti di autocontrollo;
- informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;

b) il campionamento, le analisi e la predisposizione delle schede tecniche, sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802;

d) per le analisi, si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

e) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le



analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo.

ART. 11 - I prodotti dell'attività di recupero possono essere commercializzati, in quanto è cessata la qualifica di rifiuto, solo se rispondenti alle condizioni definite dall'art. 184-ter comma 1 e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui all'art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 05/02/1998. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche ottenuto dallo stesso processo di lavorazione) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.

ART. 12 - I materiali legnosi che hanno cessato la qualifica di rifiuto devono rispondere alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano.

ART. 13 - Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto; in particolare:

- deve essere posto in aree di stoccaggio esclusivamente dedicate, realizzate al coperto e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza;

- deve essere messo in carico sul registro utilizzando il



codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto, fermo restando quanto necessario ai fini dell'adeguamento al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti di cui al D.M. 52 del 18 febbraio 2011. Devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

ART. 14 - Ai fini delle elaborazioni statistiche condotte dall'Osservatorio provinciale sui rifiuti, la Ditta deve trasmettere allo stesso, in formato elettronico (Excel o compatibile) all'indirizzo: osservatoriorifiuti@provincia.treviso.it, un resoconto semestrale in cui si riportano, separatamente per la piazzola di stoccaggio e per l'impianto di produzione pellet:

- relativamente all'impianto in oggetto: quantitativi in tonnellate dei rifiuti in ingresso e in uscita, suddivisi secondo i codici e le operazioni condotte sugli stessi presso l'impianto; quantitativi in tonnellate di materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita;

- relativamente ai soggetti destinatari dei rifiuti in uscita dall'impianto: nominativo azienda, indirizzo della sede operativa, attività, operazioni di recupero effettuate, codici ricevuti, estremi autorizzativi;



- relativamente ai soggetti destinatari del materiale recuperato che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 in uscita dall'impianto: nominativo azienda, indirizzo della sede operativa, attività.

I resoconti devono essere trasmessi entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno.

ART. 15 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 16 - Le polizze relative alle garanzie finanziarie devono essere rinnovate almeno tre mesi prima della scadenza della presente autorizzazione, dandone comunicazione a questa Amministrazione. La Ditta è tenuta a presentare nuova polizza o apposita appendice di variazione delle polizze fidejussorie in essere, con modificazione dei dati di riferimento alla presente autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento del presente decreto.

ART. 17 - La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

ART. 18 - Il presente atto non sostituisce visti, pareri e



concessioni, nonché eventuali altri atti autorizzativi, necessari al fine della gestione dell'impianto. Pertanto la presente autorizzazione è accordata facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi, nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 19 - La presente autorizzazione può essere sospesa, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 20 - Il rinnovo della presente autorizzazione deve essere richiesto entro il 08/10/2018 (180 giorni prima della scadenza del presente provvedimento).

ART. 21 - Ogni variazione impiantistica, fermi restando gli obblighi di legge, deve essere comunicata preventivamente a questa Amministrazione, corredata degli eventuali elaborati tecnici, ai sensi dell'art. 23, comma 6 e dell'art. 26, comma 6 della L.R. 3/2000.

Art. 22 - Il presente provvedimento sostituisce il D.D.P. n. 100/2011 del 24/02/2011.

ART. 23 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, ai Comuni di Cimadolmo e San Polo di Piave, all'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



Atto TOAXV1

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AX Amministrativo Ecologia

U.O. 0034 Staff

Ufficio T999 Segreteria

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione operazioni recupero

N. Reg. Decr. 95/2013 Data 11/02/2013

N. Protocollo 18702/2013

Oggetto: La Tiesse S.r.l., via Marconi 14 - 16, Cimadolmo.

Modifica autorizzazione impianto di recupero

rifiuti non pericolosi.

Riduzione Garanzie Finanziarie.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 669 del 19.12.2011, con cui la ditta La Tiesse S.r.l., P.IVA 00197260268, con sede legale via Garibaldi 53, Cimadolmo (TV), è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti legnosi e produzione pellet, sito di via Marconi 14-16, Cimadolmo, catastalmente censito al fg. 8, mapp. 1140, e della piazzola di rifiuti legnosi adiacente l'impianto di produzione pellet, sita al medesimo indirizzo, censita al fg. 8 mappali 606 e 561 del Comune di San Polo di Piave, fino al 06.04.2019;

VISTE le garanzie finanziarie presentate dalla ditta con la



polizza fideiussoria n. 291960442, rilasciata da Assicurazioni Generali S.p.a., come integrata in data 15.04.2011 e 18.04.2012 e la polizza RCI n. 291960276, rilasciata sempre da Assicurazioni Generali S.p.a.;

PRESO ATTO che con nota del 04.01.2013, acquisita al protocollo provinciale al n. 1844 in data 07.01.2013, la ditta ha presentato domanda di riduzione delle garanzie finanziarie, in quanto, in data 22.11.2012, ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001:2004 per il sito di Via Marconi 14-16, Cimadolmo, fornita in copia conforme all'originale;

VISTO che la D.G.R.V. n. 1543 del 31 luglio 2012, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 69 del 21 agosto 2012, alla lettera C) dell'Allegato A prevede che per le ditte in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, venga ridotto del 40%;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda di riduzione delle garanzie finanziarie della ditta;

VISTO il modello facsimile di fideiussione nella versione del 14.01.2013, pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso, che recepisce i contenuti della D.G.R.V. n. 1543/2012;



RITENUTO che la ditta debba provvedere a presentare una polizza fideiussoria redatta secondo il modello di polizza

fideiussoria sopra richiamato adeguata ai nuovi importi;

VISTI il D. Lgs. n. 152/2006 e la L.R. n. 3/2000;

VISTA la D.G.R.V. n. 1543/2012;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - Alla ditta La Tiesse Srl, P.IVA 00197260268, con sede legale via Garibaldi 53, Cimadolmo (TV), titolare dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D.P. n. 669 del 19.12.2011, per l'impianto di recupero di rifiuti legnosi e produzione pellet, sito di via Marconi 14 - 16, Cimadolmo, catastalmente censito al fg. 8, map. 1140, e per la piazzola di rifiuti legnosi adiacente l'impianto di produzione pellet, sita al medesimo indirizzo, censita al fg. 8 mappali 606 e 561 del Comune di San Polo di Piave, fino al 06.04.2019, è concessa la riduzione delle garanzie finanziarie dovute ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g, del D. Lgs. n. 152/2006, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31 luglio 2012.

ART. 2 - La ditta deve presentare a questa Amministrazione le seguenti garanzie finanziarie:

a) entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, una polizza fideiussoria a garanzia dei costi di recupero e



smaltimento dei rifiuti avente validità fino ad almeno il 06.04.2019, di importo almeno pari a 264.000,00 € (duecentosessantaquattromila/00 Euro), stilata secondo il fac-simile del 14.01.2013 scaricabile dal sito internet della Provincia di Treviso;

b) entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, una polizza di responsabilità civile inquinamento pari almeno a € 1.800.000/00 € (unmilioneottocentomila/00) per sinistro e per anno, con validità fino almeno al 06.04.2019; nel caso di rateazione annuale, entro 30 giorni successivi ad ogni scadenza deve essere trasmessa alla Provincia copia del relativo rinnovo e nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. almeno 3 mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto sopraindicato ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R.".

ART. 3 - L'Amministrazione provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente decreto.

ART. 4 - L'importo ridotto delle garanzie finanziarie di




cui all'art. 2 è subordinato alla validità della certificazione UNI EN ISO 14.001:2004; in caso di mancata riconferma della certificazione, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato, entro i successivi 60 giorni, agli importi previsti dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31.07.2012. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere e a dare immediata comunicazione di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.

ART. 5 - Rimane valido quant'altro prescritto nel D.D.P. n. 669 del 19.12.2011, non in contrasto con il presente provvedimento, compreso l'importo dei costi di ripristino dell'area dedicata alla piazzola di stoccaggio dei rifiuti legnosi per i quali la polizza n. 291960274, rilasciata dalle Assicurazioni Generali S.p.a., già agli atti di questa Amministrazione, rimane invariata.

ART. 6 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, all'ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso, all'ARPAV - Osservatorio regionale sui rifiuti, alla Regione Veneto e al Comune di Castelfranco Veneto e va affisso all'albo della Provincia e del Comune.

dott. Simone Busoni



PROVINCIA DI TREVISO



Atto TOB09G

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0063 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

Ufficio TH20 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Rinnovo Scar. impianti depuraz. Privati

N. Reg. Decr. 204/2015 Data 29/05/2015

N. Protocollo 54923/2015 1

Oggetto: LA TIESSE S.R.L. - CIMADOLMO

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE

PROVENIENTI DA STABILIMENTO INDUSTRIALE. RINNOVO.


L.R. 33/1985 - D.Lgs. 152/2006 - PTA/2009.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 182 del 20/04/2010 con cui la ditta LA TIESSE SRL (P.IVA 00197260268) con sede in via Garibaldi n. 53 e impianto in via Marconi n. 14-16, Cimadolmo, è stata autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di disoleazione annesso alla piazzola di stoccaggio scoperta dello stabilimento, con recapito nel fossato demaniale posto a sud, da considerarsi suolo a tutti gli effetti;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 8 del decreto succitato, il quale prescrive alla ditta di:

- trasmettere copia del nulla osta idraulico rilasciato



dall'Ente competente, ai sensi dell'art. 23, comma 9, alle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle
Acque;

- presentare a questa Amministrazione una relazione sulla
destinazione d'uso delle superfici scoperte, nonché sulla
modalità di gestione delle acque meteoriche di dilavamento
delle stesse, ai sensi dell'art. 39, alle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

RILEVATO che la ditta in data 09/08/2010, prot. n. 84421,
ha trasmesso:


1. copia della concessione idraulica per realizzare lo
scarico di acque depurate da piazzale di deposito
materiale legnoso trattato, su fosso demaniale, rilasciato
dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave in
data 06/09/2005;

2. relazione tecnica di risposta alle prescrizioni del DDP
n. 182 del 20/04/2010, su estensione e destinazione d'uso
delle aree scoperte e modalità di gestione delle acque
meteoriche;

DATO ATTO alla ditta di essere, inoltre, in possesso dei
seguenti provvedimenti:

- DDP n. 669 del 19/12/2011, di autorizzazione
all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti e
produzione pellet;

- DDP n. 403 del 19/07/2013, di autorizzazione alle



emissioni in atmosfera, articoli 270 e 271 del D.Lgs.
152/2006;

VISTA la domanda della ditta pervenuta a questa
Amministrazione in data 19/04/2013, prot. n. 46843, intesa
a ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico
suddetta, nonché la documentazione integrativa inviata al
medesimo scopo in data 06/05/2015, prot. n. 46298;


RILEVATO dalla documentazione agli atti di questi uffici
che lo stabilimento:

1. rientra all'allegato "F", delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

2. ha una superficie coperta complessiva pari a 17.235 m²,
servita da un sistema di raccolta, mediante caditoie, delle
acque meteoriche, che recapita le stesse in punti di
assorbimento sul suolo e primi strati del sottosuolo,
aventi profondità massima pari a 1,3 metri, i quali, nel
caso di eventi meteorici di particolare intensità, sfiorano
nel fossato demaniale posto a sud dello stabilimento
(scarico n. 2);

3. ha una superficie scoperta pavimentata, pari a
25.385 m², così ripartita:

- Area A, pari a 1.250 m², destinata a deposito di rifiuti
(legno trattato), servita da una rete per la raccolta delle
acque meteoriche mediante caditoie con griglia a maglia
fine per trattenere il materiale legnoso, seguita dal



sistema di trattamento della prima pioggia con scarico della stessa, unitamente alla seconda pioggia non trattata, nel fossato demaniale posto a sud dello stabilimento (scarico n. 1);

- Area B (nord e sud, rispettivamente pari a 4.600 m² e a 6.000 m²) destinate a deposito di legno vergine (non rifiuto), dotate di cordoli perimetrali, ognuna servita da una propria rete di raccolta delle acque meteoriche, data da caditoie con griglia a maglia fine e recapito in punti di assorbimento sul suolo e primi strati del sottosuolo, aventi profondità massima pari a 1,3 metri e, nel caso di eventi meteorici di particolare intensità, con sfioro nel fossato demaniale posto a sud dello stabilimento (scarico n. 2 per l'Area nord e scarico n. 3 per l'Area sud);

- Area D, pari a 8.500 m², destinata a viabilità interna, dotata di un sistema per la raccolta delle acque meteoriche, dato da caditoie con griglia a maglia fine, con recapito delle stesse in punti di assorbimento sul suolo e primi strati del sottosuolo, aventi profondità massima pari a 1,3 metri e, nel caso di eventi meteorici di particolare intensità, con sfioro da questi nel fossato demaniale posto a sud dello stabilimento (scarico n. 2);

- Area E, pari a 120 m², destinata a parcheggio, servita da un sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante caditoie con griglia a maglia fine e recapito delle stesse




in punti di assorbimento sul suolo e primi strati del sottosuolo aventi profondità massima pari a 1,3 metri e, nel caso di eventi meteorici di particolare intensità, con sfioro da questi nel fossato demaniale posto a sud dello stabilimento (scarico n. 2);

- Area F, pari a 4.000 m², attualmente non utilizzata, comunque dotata di un sistema per la raccolta delle acque meteoriche, con caditoie grigliate a maglia fine e recapito delle stesse in punti di assorbimento sul suolo e primi strati del sottosuolo aventi profondità massima pari a 1,3 metri e, nel caso di eventi meteorici di particolare intensità, con sfioro nel fossato demaniale posto a sud dello stabilimento (scarico n. 2);

- Area H, pari a 235 m², destinata all'essiccazione, servita da un sistema per la raccolta delle acque meteoriche analogo ai precedenti, con recapito delle stesse in punti di assorbimento sul suolo e primi strati del sottosuolo aventi profondità massima pari a 1,3 metri e, nel caso di eventi meteorici di particolare intensità, con sfioro nel fossato demaniale posto a sud dello stabilimento (scarico n. 2);

- Area I, pari a 680 m² e dotata di cordolo perimetrale, destinata a sosta container, aperti e puliti se vuoti, coperti qualora fossero in attesa di scarico; essa è servita da un sistema per la raccolta delle acque



PROVINCIA DI TREVISO

meteoriche, dato da caditoie con griglie a maglia fine, con recapito delle stesse in punti di assorbimento sul suolo e primi strati del sottosuolo aventi profondità massima pari a 1,3 metri e nel caso di eventi meteorici di particolare intensità con sfioro nel fossato demaniale posto a sud dello stabilimento (scarico n. 2);


RITENUTO, per quanto detto sopra, lo stato di fatto conforme alle prescrizioni previste all'art. 39, commi 1 e 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

PRESO ATTO che la ditta è in possesso della concessione idraulica a realizzare lo scarico di acque depurate provenienti da piazzale di deposito materiale legnoso trattato in fosso demaniale, rilasciata in data 06/09/2003 dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave;

CONSIDERATO che, per il recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per le sostanze definite "idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto, di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della ditta, mediante le metodiche di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C;

VISTO l'esito dell'istruttoria condotta dagli Uffici;



ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il PTA/2009, modificato dalla DGRV n. 842 del 15/05/2012, la deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e il Regolamento provinciale di organizzazione;


DECRETA

ART. 1 - La Ditta LA TIESSE SRL con sede a Cimadolmo è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di disoleazione annesso alla piazzola di stoccaggio rifiuti dello stabilimento indicato in premessa, con recapito nel fossato demaniale posto a sud, da considerarsi suolo a tutti gli effetti, alle seguenti condizioni:

a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità



devono essere effettuate da un professionista abilitato, sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione con cadenza:

- semestrale sul pozzetto d'ispezione posto a valle della linea di trattamento prima pioggia dell'impianto, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD e idrocarburi totali;

- annuale sul pozzetto a valle della linea di by - pass, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali;


- annuale, per la valutazione del Saggio di tossicità acuta sul pozzetto finale prima del recapito nel fossato demaniale denominato scarico n. 1.

Per la determinazione sul suolo del parametro "Idrocarburi totali" deve essere impiegata la metodica indicata di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) gli scarichi devono essere accessibili all'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e, comunque, idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

ART. 2 - Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di



assiduità, controlli allo stato di conservazione delle aree
pavimentate, alle strutture di contenimento, alle vasche,
ai serbatoi, alle condotte e tubazioni al fine di
individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite
ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a
contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale
inquinamento conseguente.

ART. 7 - La ditta deve mantenere pulite le caditoie delle
aree pavimentate, atte alla raccolta delle acque
meteoriche, e i punti di assorbimento sul suolo e primi
strati del sottosuolo delle stesse.

ART. 8 - Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dal
ciclo di lavorazione, dalla pulizia della rete di raccolta
delle acque meteoriche e dall'impianto di disoleazione,
qualora venissero depositati all'esterno, devono essere
stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento
meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

ART. 9 - La gestione dei rifiuti deve avvenire in
conformità a quanto disposto dalla parte quarta del D.Lgs.
152/2006.

ART. 10 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservan-
za del presente decreto, anche mediante accertamento anali-
tico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

ART. 11 - Ogni variazione riguardante la titolarità della
ditta o la modifica sostanziale dell'impianto o degli



scarichi devono essere preventivamente autorizzate.

ART. 12 - La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985.

ART. 13 - La presente autorizzazione ha validità 4 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

ART. 14 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo recettore.

ART. 15 - Il presente decreto va pubblicato all'Albo di questa Amministrazione e del Comune sede dello stabilimento.

RC/mp

Simone BUSONI





Atto TOAYDA

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Emiss.in atmosfera

N. Reg. Decr. 403/2013 Data 19/07/2013

N. Protocollo 81567/2013 3

Oggetto: Ditta LA TI ESSE SRL - Via Marconi, 14-16 -

CIMADOLMO. Autorizzazione alle emissioni in

atmosfera. D. Lgs.n.152/2006, articoli 270 e 271.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 372/2010 prot. n. 85441/2010 in data 13.08.2010 con cui la Ditta LA TIESSE Srl con sede impianto in Via Marconi - CIMADOLMO è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 270 e 271 del D.Lgs n. 152/2006, subordinatamente all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni indicate nel decreto stesso;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2106 del 17.10.2012 "Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione a biomasse vegetali naturali per la produzione di energia elettrica della



potenza di 995 kW elettrici e lordi 4.100 kW termici da realizzarsi nel comune di Cimadolmo (TV) D.Lgs. 387/2003 e D.Lgs.152/2006”;

VISTA la domanda pervenuta in data 30.05.2013 con cui la citata Ditta chiede il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 comma 8 del D.Lgs.n.152/2006, per modifica dell'impianto di produzione in Via Marconi, 14-16, in comune di CIMADOLMO;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della Legge n.241/1990, datata 12.06.2013, e la contestuale richiesta al Comune sede dell'impianto di esprimere il parere di conformità in merito agli aspetti edilizi ed urbanistici;

VISTA la richiesta di integrazioni datata 17.06.2013;

VISTE le integrazioni pervenute in data 03.07.2013;

CONSIDERATO che la richiesta al Comune di Cimadolmo di esprimere il parere, trascorso il termine concesso, non ha avuto riscontro;


VISTA la documentazione agli atti;

VISTA l'istruttoria tecnica condotta dall'Unità Operativa Emissioni in Atmosfera del Settore Ecologia ed Ambiente;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006;

VISTI il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e il Regolamento Provinciale d'Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza



dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000;


DECRETA

ART. 1 - La Ditta LA TI ESSE SRL - sede legale: Via Garibaldi,53 - CIMADOLMO è autorizzata, ai sensi degli articoli 270 e 271 del D.Lgs.n. 152/2006, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito in Comune di CIMADOLMO, Via Marconi,14-16.

ART. 2 - Il presente decreto aggiorna e sostituisce il decreto n. 372/2010 prot. n. 85441/2010 in data 13,08.2013, che viene revocato. Rimane ferma, ai sensi dell'articolo 269 comma 8 del D.Lgs.n. 152/2006, la scadenza fissata dal citato decreto. Pertanto la presente autorizzazione ha validità fino al 13.08.2025 ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 269 comma 7 del D.Lgs n. 152/2006.

ART. 3 - La quantità e la qualità degli inquinanti derivanti dal ciclo produttivo, relativi alla totalità dei punti d'emissione, devono rientrare nei limiti di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento agli allegati limiti e prescrizioni che formano parte integrante del presente decreto d'autorizzazione.

ART. 4 - Modifiche sostanziali dell'impianto, che comportino variazioni qualiquantitative delle emissioni, ed il trasferimento dell'impianto in altra sede, devono essere




preventivamente autorizzati ai sensi dell'articolo 269 commi 2 e 8 del D.Lgs n. 152/2006.

ART. 5 - La presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché i provvedimenti di competenza d'altri enti.

ART. 6 - L'ARPAV è invitata a controllare la osservanza del presente decreto.

ART. 7 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della presente autorizzazione.

ART. 8 - Il presente decreto va affisso all'Albo di quest'Amministrazione ed a quello del Comune in cui ha sede l'impianto.



Dott. Simone Busoni



Valori limite di emissione e prescrizioni

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento in scala 1:250 - Tav. 4 - datata 30 maggio 2013, allegata all'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera pervenuta in data 30 maggio 2013, prot.n. 62913

Operazioni di stoccaggio segatura, carico vasca di alimentazione linea di pellettatura, trasporto e selezione (raffinazione) della segatura, produzione pellet, operazioni di pesatura ed imballaggio

Punti di emissione nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 7

Parametro: polveri

Valori limite di emissione: 10 mg/m³

Operazioni di essiccazione segatura

Punti di emissione A e B

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 50 mg/m³

Operazioni di produzione calore con impianto di combustione alimentato a gas metano di potenzialità termica nominale 5,5 MW - utilizzato in caso di avaria o manutenzione del cogeneratore

Punto di emissione C

Parametro: ossidi di azoto

Valore limite di emissione: 350 mg/m³

Il tenore di O₂ è riferito al 3% di ossigeno v/v.

Procedure di messa in esercizio e regime per nuovi impianti (operazioni di essiccazione segatura ed operazioni di produzione calore con impianto di combustione alimentato a gas metano di potenzialità termica nominale 5,5 MW) - punti di emissione A, B e C

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Provincia.

La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di messa in esercizio dello stesso.

Entro 60 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia i dati relativi ad almeno una serie di misure analitiche alle emissioni da effettuarsi nell'arco di 10 giorni di marcia controllata dell'impianto.





Misure analitiche di autocontrollo

a) Operazioni di stoccaggio segatura, carico vasca di alimentazione linea di pellettatura, trasporto e selezione (raffinazione) della segatura, produzione pellet, operazioni di pesatura ed imballaggio

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione ed al comune di Cimadolmo, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.

Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

b) Operazioni di essiccazione segatura

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione ed al comune di Cimadolmo, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.

c) Operazioni di produzione calore con impianto di combustione alimentato a gas metano di potenzialità termica nominale 5,5 MW

L'attivazione dell'impianto di combustione deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale. La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione ed al comune di Cimadolmo le analisi di autocontrollo, solo in caso di attivazione dello stesso.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n.158/88;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;



- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

I punti di emissione nn. 1, 2, 3, 4 e 6 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma tecnica UNI 10169:2001 di diametro interno di 2" ½ di tipo filettato gas.

Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro.

Il punto di emissione n. 7 deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 4", munite di controflangia. È sufficiente l'installazione di un unico tronchetto di prelievo, secondo i dettagli costruttivi delle linee guida ARPAV-Provincia 2011.

I punti di emissione A e B devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 4", munite di controflangia. Devono essere installati n. 4 tronchetti di prelievo per ciascun punto di emissione, sulla stessa sezione posti a 90° l'uno con l'altro, secondo i dettagli costruttivi delle linee guida ARPAV - Provincia 2011.

Il punto di emissione C deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 2" ½ con filettatura gas. Devono essere installati n. 2 tronchetti di prelievo, sulla stessa sezione posti a 90° l'uno con l'altro, secondo i dettagli costruttivi delle linee guida ARPAV - Provincia 2011.

Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle linee guida ARPAV - Provincia 2011.

Le linee guida ARPAV - Provincia 2011 sono scaricabili dal sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it, Servizio Ecologia e Ambiente, "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera".

Metodi analitici di riferimento

- Metodo di cui alla norma UNI 10169 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;



▪ Metodo di cui alla norma UNI 10878:2000 oppure metodo di cui alla norma UNI EN 14792:2006 oppure metodo di cui al D.M. 25.8.2000 Allegato 1 per la determinazione degli ossidi di azoto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2106 del 17 ottobre 2012

Ditta "La Ti Esse S.r.l." - Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione a biomasse vegetali naturali per la produzione di energia elettrica della potenza di 995 kW elettrici lordi e 4.100 kW termici da realizzarsi nel comune di Cimadolmo (TV). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La società "La Ti Esse S.r.l." con sede legale in via Garibaldi n. 53, in comune di Cimadolmo (TV), in data 12.01.2012 ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs 387/2003, alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile.

L'impianto utilizzerà come combustibile biomasse vegetali naturali e verrà realizzato presso il sito produttivo della ditta in comune di Cimadolmo (TV) a servizio della società medesima. Lo stesso è dimensionato per essere in grado di erogare una potenza elettrica netta pari a 875 kW che saranno interamente ceduti alla rete. L'energia termica recuperabile dal circuito di raffreddamento del condensatore della turbina ORC sotto forma di acqua calda è pari a 4.100 kW.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 5.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra espresso in data 23.04.2012 si è svolta presso la sede regionale di palazzo Linetti in Venezia, una prima conferenza di servizi istruttoria con la partecipazione - previa convocazione degli Enti competenti - dei rappresentanti del Comune di Cimadolmo, della provincia di Treviso, dell'Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente sono stati resi noti i seguenti pareri:

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso la quale con nota del 8.02.2012 prot. n. 3549, relativamente alla verifica della sussistenza di procedimenti di tutela relativa ai casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004 ha comunicato che "esaminata la documentazione dalla quale si evince che l'intervento ricade sul mappale n. 1140, foglio 8 del comune di Cimadolmo (TV), la scrivente Soprintendenza, per quanto di competenza, comunica l'insussistenza su detti mappali di procedimenti di tutela ai sensi del Dlgs 42/2004 in itinere alla data di presentazione dell'istanza".

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso la quale con nota del 24/04/2012 prot. n. 11206, ha comunicato che "... considerato che l'ambito oggetto di intervento è caratterizzato da un forte grado di antropizzazione e che le opere in progetto non altererebbero le relazioni paesaggistiche che gli edifici industriali presenti, già istituiscono con il contesto, ritenuto compatibile il suddetto intervento con i valori paesaggistici dell'area soggetta a tutela; visto l'esito dell'istruttoria per quanto di competenza della Soprintendenza B.A.P; viste le valutazioni espresse dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. n. 5041 del 20/04/2012 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 3 lettera n) del D.P.R. n. 233/07 e s.m.i., alle seguenti prescrizioni: per una migliore mitigazione e compensazione dell'opera, venga realizzato, a nord dello stabilimento un nuovo elemento di confine alto almeno sei metri, per tutto lo sviluppo lungo via San Michele che con le tecniche del "giardino verticale" nasconda l'impianto dalla via di pubblica fruizione. Si richiama il richiedente al rispetto di quanto disposto in materia di rinvenimenti archeologici dall'art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42". Contestualmente allega la nota della soprintendenza per i beni archeologici del Veneto del 20/04/2012 prot. n. 0005041 con la quale comunica:"in riferimento alla delega della superiore Direzione Regionale prot. 7245 del 4.04.2012, acquisita agli atti con prot. n. 4853 del 17.4.2012 si comunica, per quanto di competenza, parere favorevole ai lavori in oggetto, richiamando il richiedente al rispetto di quanto disposto in materia di rinvenimenti archeologici dall'art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Sulla scorta delle integrazioni presentate dalla Ditta, assunte al protocollo dell'U.C. Tutela Atmosfera n. 26673/63.01.05 in data 16.06.2012, il progetto è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 6.08.2012, la quale con parere n. 3820 si è espressa favorevolmente con prescrizioni. Tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato A.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 “linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” precisando che la garanzia è stabilita in favore dell’amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

Il progetto trattato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell’impianto pari a € 25.314,86 obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell’autorizzazione a seguito della dismissione dell’impianto stesso. La garanzia sarà quindi determinata dal costo stimato in € 25.314,86 oltre il 10% per oneri fiscali e di spese tecniche per un importo complessivo di € 27.846,35

In data 27 settembre 2012 si è svolta, presso gli uffici regionali di Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494, in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del comune di Cimadolmo, della provincia di Treviso, della soc. Enel Distribuzione S.p.A., della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell’incontro sono stati resi noti i seguenti pareri:

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso la quale con nota prot. 27141 del 25/09/2012 ha comunicato quanto segue “.....considerato il parere favorevole precedentemente rilasciato con prot. 11206 24/04/2012 e già ribadito con prot. 19198 del 6/07/2012 in quanto l’ambito oggetto di intervento è caratterizzato da un forte grado di antropizzazione e le opere in progetto non altererebbero le relazioni paesaggistiche che gli edifici industriali presenti, già istituiscono con il contesto, anche tenendo conto degli elaborati di adeguamento ricevuti in data 19/06/2012 (acquisiti agli atti con prot. 18003 del 25/06/2012) che prevedono una mitigazione con elementi arborei di alto fusto, intervallati con quelli già esistenti; ritenuto compatibile, il suddetto intervento con i valori paesaggistici dell’area soggetta a tutela; visto l’esito dell’istruttoria per quanto di competenza della Soprintendenza B.A.P.; viste le valutazioni espresse dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. n. 5041 del 20.04.2012 che si allega al presente provvedimento, tenuto conto che la richiamata delega del Direttore regionale è stata conferita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 3 lettera n) del D.P.R. n. 233/07 e s.m.i., nel presupposto che sussista la competenza di due o più Soprintendenze, avendo verificato che sull’area di intervento non sussistono provvedimenti di tutela archeologica ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004, la stessa delega si intende priva di effetti. Si richiama il richiedente al rispetto di quanto disposto in materia di rinvenimenti archeologici dall’art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. Contestualmente ha allegato la nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto del 21.02.2012 prot. 0002280 la quale comunica che:”.....nell’area oggetto di intervento non sussistono procedimenti in itinere, né procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. Si esprime pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole ai lavori in argomento. Si richiama comunque codesta ditta al rispetto di quanto disposto in materia di rinvenimenti archeologici dall’art. 90 decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42”.

- Arpav la quale con nota del 26.09.2012 prot. 108985 ha trasmesso alcune osservazioni formulate dall’Unità Operativa Fisica Ambientale in merito alle emissioni in atmosfera di ossidi di azoto e all’inquinamento acustico.

Nel corso della riunione hanno espresso parere:

- Società Enel distribuzione S.p.A. la quale esprime parere favorevole precisando che il progetto presentato dalla ditta è conforme alla soluzione tecnica;

- comune di Cimadolmo il quale precisa che la ditta ha ottemperato a quanto richiesto dall’amministrazione comunale relativamente ai monitoraggi sulle emissioni, pertanto esprime parere favorevole;

- la Provincia di Treviso la quale ha espresso ” parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della L.R. 06/09/1991, n. 24 alla realizzazione delle opere per la connessione alla rete elettrica a media tensione esistente da parte della ditta secondo quanto indicato negli elaborati progettuali allegati all’istanza e parere favorevole all’esercizio delle stesse da parte di Enel Distribuzione S.p.A., con le seguenti prescrizioni:

- le opere vanno collaudate secondo le procedure di cui all’art. 14 della L.R. 24/91;

- per una fascia di due metri nell’interno della cabina, non è possibile l’installazione di strutture/locali con permanenza di persone per periodi superiori alle quattro ore;

- in caso di dismissione dell’impianto di produzione, la ditta non deve mettere in pristino l’impianto di rete per la connessione;

- Enel distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante l’esercizio della linea elettrica tutte le opere nuove o modifiche che si rendessero necessarie a norma di legge per la tutela dei pubblici o privati interessi entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

- per lo scarico delle acque meteoriche la ditta dovrà predisporre e presentare un piano di adeguamento per lo scarico delle acque meteoriche entro l’8/12/2012 ai sensi dell’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale Tutela Acque”.

Contestualmente esprime quanto richiesto dagli uffici provinciali che si occupano di gestione dei rifiuti:

“Essendo l’impianto di cogenerazione inserito presso un sito che effettua anche la gestione di rifiuti legnosi, la ditta deve provvedere a dividere in modo evidente e documentato, presso lo stabilimento di produzione di pellet, il flusso di lavorazione del rifiuto dal flusso di lavorazione del sottoprodotto, nonché dal flusso della biomassa destinata all’impianto di cogenerazione. La ditta deve provvedere ad aggiornare, se necessario, presso l’Amministrazione della Provincia di Treviso, gli elaborati tecnici di cui all’art. 9, lettera a) del D.D.P. n. 669 del 19/12/2011”.

A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta e tenuto conto:

- dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti;

- delle osservazioni proposte dall’Arpav le quali sono state oggetto di valutazione da parte degli esperti nella seduta della CTRA del 6.08.2012;

- della richiesta della provincia di Treviso in merito alla separazione evidente e documentata del flusso di lavorazione del rifiuto dal flusso del sottoprodotto;
- dell'art. 8 comma 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 il quale prevede che l'autorizzazione riporti le tipologie biomasse che alimentano l'impianto, si precisa che delle biomasse della tipologia di cui alla lettera a) (prodotti di origine biologica) del comma 4 dell'art. 8 con una percentuale in peso non superiore al 30% e di quella prevista alla lettera b) (sottoprodotto di origine biologica di cui alla Tabella 1-A) del medesimo comma 4 dell'art. 8 è ammissibile l'utilizzo esclusivamente di quelle previste nel progetto;

la Conferenza ha approvato la realizzazione dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3820 del 6.08.2012, di cui all'allegato A.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge 241 del 7.08.1990;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;

Visto il Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006;

Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la Legge regionale 33 del 16.04.1985;

Vista la Legge regionale 11 del 13.04.2001;

Vista la DGRV n. 2166 del 11.07.2006;

Vista la DGRV n. 1192 del 5.05.2009;

Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010;

Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;

Visto il Parere n. 3820 espresso dalla CTRA (Commissione Tecnica Regionale Ambiente) nella seduta del 6.08.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta "La Ti Esse S.r.l." con sede legale in via Garibaldi n. 53, in comune di Cimadolmo (TV) l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione biomasse vegetali naturali con turbina ORC per la produzione di energia elettrica della potenza di 995 kW elettrici lordi e di potenza termica recuperata pari a 4.100 kW e di potenza termica immessa pari a 5.900 kW, da realizzarsi in comune di Cimadolmo (TV), in conformità alla documentazione progettuale agli atti della struttura regionale competente e nel rispetto delle prescrizioni espresse nel parere della CTRA n. 3820/2012 (allegato A), nonché delle determinazioni della conferenza di servizi del 27.09.2012;
4. di dare atto che in conformità di quanto stabilito dall'art. 8 comma 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, per l'alimentazione dell'impianto in parola delle biomasse della tipologia di cui alla lettera a) (prodotti di origine biologica) del comma 4 dell'art. 8 con una percentuale in peso non superiore al 30% e di quella prevista alla lettera b) (sottoprodotto di origine biologica di cui alla Tabella 1-A) del medesimo comma 4 dell'art. 8, è ammissibile l'utilizzo esclusivamente di quelle previste nel progetto;
5. di autorizzare la ditta "La Ti Esse S.r.l." alla costruzione dell'impianto di connessione alla rete elettrica il quale entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
6. di autorizzare Enel Distribuzione S.p.A., all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione;
7. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Cimadolmo (TV);
8. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 27.846,35;
9. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di Progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della legge n. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
10. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta La Ti Esse S.r.l., al Comune di Cimadolmo (TV), alla Provincia di Treviso, all'ARPAV, all'Enel Distribuzione S.p.A., alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

ALLEGATO

A

ALLA DGR N. _____ del _____



REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
DEL 6 agosto 2012**PARERE N. 3820**

OGGETTO: Ditta Società La Ti Esse srl. – Sede legale in via Garibaldi n. 53, Cimadolmo (TV).
Istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'installazione di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione Biomasse vegetali naturali con turbina ORC per la produzione di Energia Elettrica della potenza di 995 kW elettrici lordi e di potenza termica recuperata pari a 4.100 kW e di potenza termica immessa pari a 5.900 kW, da realizzarsi nel Comune di Cimadolmo (TV) a servizio della Società La Ti Esse.
D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001, DGRV n. 453/2010.

Premesse

La ditta "Società La Ti Esse srl – con sede legale a Cimadolmo (TV), via Garibaldi n. 53, ha presentato, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, istanza datata 12/01/2012 per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sommariamente descritto in oggetto. Detta richiesta è stata acclarata al protocollo delle Segreteria Regionale per l'Ambiente in data 27/01/2012 n. 42591.

La procedura di autorizzazione indicata dal D.Lgs. 387/03 per impianti che effettuino produzione di energia elettrica attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, prevede un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, sia di competenza regionale.

Pertanto è stata indetta dagli Uffici regionali una Conferenza di Servizi, come previsto al capo IV della legge 241/90.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152.....", la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi.

La procedura autorizzativa si concluderà, all'interno della Conferenza di Servizi, solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

Al primo incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, avvenuto in data 23 aprile c.a., hanno partecipato, oltre al Responsabile del Procedimento, i rappresentanti del Comune di Cimadolmo (TV), della Provincia di Padova, di ARPAV e della ditta Ditta Società La Ti Esse srl.

In detta circostanza, dopo che i rappresentanti della Ditta hanno presentato ai convenuti il progetto dell'intervento e sono state richieste alcune integrazioni da parte degli enti convenuti.

La soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con nota del 24/04/2012 prot. N. 11206, registrata al protocollo dell'U.C. tutela Atmosfera in pari data n. 192153 ha espresso parere favorevole alle seguenti prescrizioni: "per una migliore mitigazione e compensazione dell'opera, venga realizzato, a nord un nuovo elemento di confine alto almeno sei metri, per tutto lo sviluppo lungo via san Michele con le tecniche del "giardino verticale" che nasconda l'impianto dalla via di pubblica fruizione. Si richiama il richiedente al rispetto di quanto disposto in materia di rinvenimenti archeologici dall'art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".



ALLEGATO **A**
 ALLA DGR N. _____ del _____



In data 16 giugno 2012, protocollo 26673/63.01.05 dell'U.C. Tutela Atmosfera, la ditta ha presentato integrazioni al progetto al fine di rispondere alle osservazioni sollevate in sede di conferenza dei servizi istruttoria

Descrizione dell'Iniziativa

Premesse

L'attività della società La TiEsse srl è quella della produzione di Biocombustibili consistenti in tronchetti di legno e di pellet che hanno come unica materia prima legno vergine.

L'attuale produzione è di circa 75.000 tonnellate all'anno che derivano dalla lavorazione di almeno 120.000 tonnellate di biomassa vergine.

Per la produzione di pellet si utilizza la parte più pregiata del legno che arriva allo stabilimento sotto forma di tronchi e pertanto le cortecce, i rami più piccoli, ecc., non utilizzati nel processo produttivo, essendo ottimi per produrre cippato, vengono attualmente venduti per alimentare centrali a biomassa.

L'azienda ha ritenuto, fatte le opportune valutazioni, utile e conveniente realizzare in proprio un impianto di cogenerazione alimentato da dette biomasse solide, abbinato a una rete di teleriscaldamento, nella sede produttiva di via Marconi 14/16 nel comune di Cimadolmo.

Localizzazione

L'impianto è previsto in Comune di Cimadolmo entro un'area (Foglio 8, mappale n° 809, 1140, 1714) che il Piano Regolatore classifica come da tabella sottostante:

Sezione	Foglio	MAPPALE	ZONA
U	8	949	E3a - Zona Agricola E3a
U	8	1140	D1 - Zona D1/2 Produttiva
U	8	1089	D1 - Zona D1/2 Produttiva
U	8	1090	D1 - Zona D1/2 Produttiva
U	8	1310	D1 - Zona D1/2 Produttiva Zona di degrado
U	8	1712	E3a - Zona Agricola E3a
U	8	1714	D1 - Zona D1/2 Produttiva E3a - Zona Agricola E3a
U	8	809	D1 - Zona D1/2 Produttiva E3a - Zona Agricola E3a

Tutte le aree individuate in tabelle sono state sottoposte ad un PIRUEA approvato ed ancora vigente denominato "PIRUEA VIA LAZZARETO"

Peraltro i mappali 809, 1140 e 1714 non presentano vincoli di assoggettamento ad uso civico del territorio, come indicati dalla lettera h dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004.

Descrizione del progetto

I principali dati di progetto dell'impianto sono:

quantità biomassa vegetale introdotta tal quale	2 t/ora
Quantità biomassa vegetale totale annua	16.000 t/anno
Potere calorifico inferiore biomassa	2.537 kCal/kg pari a 2,95 kW/kg
Potenza termica immessa come biomassa	5.900 kW
Potenza elettrica lorda generata	995 kW
Potenza elettrica netta generata	875 kW
Rendimento elettrico netto	14,83 %
Potenza termica recuperata media annua	2.027,5 kW
Rendimento termico	34,36 %
Rendimento energetico totale impianto di cogenerazione	49,19
Ore anno di esercizio	8.000 ore/anno
Produzione annua netta energia elettrica	7.000.000 kWh/anno
Produzione annua energia elettrica	16.220.000 kWh/anno
Produzione annua ceneri	320 t/anno

Le biomasse solide che saranno utilizzate nell'impianto sono:

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del _____



- Biomassa legnosa, costituita da legno da arboricoltura e silvicoltura, residui e sottoprodotti dell'industria e della lavorazione del legno, legno post consumo (manufatti a fine ciclo vita), miscugli e miscele che contengono biomassa legnosa;
- Biomassa erbacea, costituita biomassa erbacea da agricoltura e orticoltura, residui e sottoprodotti della sua trasformazione industriale, miscugli e miscele che contengono biomassa erbacea



3 / 11

CTRA
DEL 6 agosto 2012
PARERE N. 3820

23

ALLEGATO

A

ALLA DGR N. _____ del _____




L'impianto di cogenerazione sarà costituito da una linea di combustione che permette l'utilizzo di olio diatermico alla temperatura di 300 °C. L'olio diatermico alimenterà una turbina ORC accoppiata a un generatore elettrico asincrono che, assieme a uno scambiatore sul condensatore della turbina, costituisce la parte cogenerativa, permettendo la produzione di energia elettrica e di energia termica sotto la forma di acqua calda.

L'impianto è dimensionato per essere in grado di erogare una potenza elettrica netta pari a 875 kW che saranno interamente ceduti alla rete.

L'energia termica recuperabile dal circuito di raffreddamento del condensatore della turbina ORC è pari a 4100 kW sotto forma di acqua calda alla temperatura di 80 °C e sarà utilizzata tutto l'anno per la preessiccazione del cippato di legno utilizzato per la produzione dei biocombustibili e di quello per l'alimentazione dell'impianto stesso e infine per soddisfare parte dei bisogni termici della lavandaia industriale confinante, attraverso una rete di teleriscaldamento.

La potenza termica mediamente recuperata in un anno è di circa 2.027,5 kW termici, con un utilizzo di circa 16.000 t/anno delle diverse tipologie di biomasse sopra indicate, che devono essere fra quelle inserite nell'allegato X, parte II, sezione 4 del D.Lgs 152/06 e riconosciute come combustibili ammessi nei processi di combustione ivi contemplati.

Schema a blocchi e ciclo tecnologico



L'impianto è composto dalle seguenti sezioni:

- Sistema di Stoccaggio combustibili (in capannone con superficie pari a 210 m²) e di alimentazione automatica composta da tramoggia di carico e coclea per alimentazione degli scarti di piccola pezzatura (5 - 60 mm);
 - Sistema di combustione per solidi e di estrazione delle ceneri e sistema di recupero termico dai fumi della combustione costituito da una caldaia per la produzione di olio diatermico idoneo ad alimentare una turbina ORC a condensazione per la produzione di energia elettrica e di recupero calore come acqua calda;
- Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera;
Sistema di supervisione e controllo
Sistema di depurazione dei fumi a secco dove i fumi, in uscita dal recuperatore termico vengono avviati ad un sistema di depolverazione fumi realizzato mediante filtro a maniche; ventilatore di estrazione forzata dei

4 / 11

CTRA
DEL 6 agosto 2012
PARERE N. 3820

79



ALLEGATO

A

ALLA DGR N. _____ del



fumi con regolazione automatica del tiraggio; camino di processo; sezione di generazione elettrica con turbo generatore ORC;

- Impianto elettrico e di interfaccia con la rete di distribuzione elettrica essenzialmente composto da quadro elettrico di controllo e comando comprendente tutti i necessari avviatori elettrici, i sistemi automatici di controllo e regolazione del processo di combustione a mezzo PLC che assicurano il funzionamento a valori operativi rispondenti a quelli richiesti dalle autorizzazioni e norme vigenti e strumentazione di rilevazione delle emissioni al camino e controllo di O₂, CO e temperatura nell'effluente gassoso, per rispettare costantemente i valori limite imposti dalla normativa vigente.

Dati tecnici impianto a olio diatermico**Camera di combustione**

Potenza termica focolare	5.900	kW
Volume nominale fumi, ca.	16.500	Nm ³ /h
Potenza regolabile in continuo	30 - 100	%
Rendimento	84	% (al 40 % umid.)
Consumo di combustibile, ca.	2.200	Kg/h (al 50 % umid.)
Indice di eccesso aria, ca.	1,4	
O ₂ residuo a carico nominale	6,92	%
Percentuale CO ₂ nei fumi a carico nominale	13,4	%

Caldia a olio diatermico

Potenza termica	4.000	kW
Pressione di esercizio	13,0	bar
Pressione di collaudo ad acqua fredda	24,0	bar
Range di scostamento olio diatermico	130 - 250/315	° C
Temperatura massima uscita	320	° C
Temperatura minima ritorno	130	° C
Temperatura fumi	1000/380/180	° C
Perdita di pressione	2,7	bar
Portata olio diatermico	133	m ³ /h
Tipo olio diatermico	Diphyl THT o eq.	
Diametro nominale raccordo caldaia con pr. Nom. 40	150	mm

Economizzatore olio diatermico circuito alta temperatura

Potenza termica	350	kW
Pressione di esercizio	13,0	bar
Pressione di collaudo ad acqua fredda	24,0	bar
Range di scostamento olio diatermico	250/256	° C
Temperatura minima ritorno	150	° C
Temperatura fumi	380/280	° C
Perdita di pressione	0,3	bar
Portata olio diatermico	133	m ³ /h
Tipo olio diatermico	Diphyl THT o eq.	
Diametro nominale raccordo caldaia con pr. Nom. 40	150	mm

Economizzatore olio diatermico circuito bassa temperatura

Potenza termica	400	kW
Pressione di esercizio	13,0	bar
Pressione di collaudo ad acqua fredda	24,0	bar
Range di scostamento olio diatermico	250/130	° C
Temperatura minima ritorno	150	° C

5 / 11

CTRA
DEL 6 agosto 2012
PARERE N. 3820

ZS

ALLEGATO

A

ALLA DGR N. _____ del



Temperatura fumi	280/220	° C
Perdita di pressione	0,3	bar
Portata olio diatermico	9	m ³ /h
Tipo olio diatermico	Diphyl THT o eq.	
Diametro nominale raccordo caldaia con pr. Nom. 40	50	mm

Preriscaldatore aria

Potenza termica max.	395	kW
Pressione di esercizio	0,2	bar
Quantità aria in mandata	13.600	kg/h
Range di scostamento preriscaldatore	25/40	°C
Range di scostamento preriscaldatore fumi-aria	40/140	°C
Temperatura fumi	220/145	°C
Perdita di pressione fumi ca.	260	Pa
Perdita di pressione aria in mandata ca.	115	Pa
Diam. nominale raccordi fumi	1300x3000	mm
Diam. nominale raccordi aria in mandata	1300x950	mm

Generatore

Codice Generatore	AMA 450L2D BSM			
Tipo Generatore	Asincrono a gabbia generatore			
Forma costruttiva	IM 1001			
Grado di protezione	IP 23			
Metodo di raffreddamento	IC 01			
Classe di isolamento	Classe F			
Norme di riferimento	IEC			
Temperatura ambiente, Max.	40 °C			
Altitudine, Max.	1.000 m s.l.m.			
Servizio	S1			
Sovratemperatura	Classe B			
Connessione avvolgimento statore	Triangolo			
Potenza	999 kW			
Tensione	400 V +/- 5%			
Frequenza	50 Hz			
Velocità	3.014 giri/min			
Corrente	1.600 A			
Corrente di avviamento	6,4			
Coppia di avviamento	- 0,5			
Coppia massima	2,6			
Coppia nominale	-3.289 Nm			
Caratteristiche a carico	Carico %	Corrente A	Rendimento %	Fattore di potenza
	100	1600	96,5	0,90
	75	1221	96,3	0,88
	50	863	95,5	0,83
	25	543	92,4	0,67
Senso di rotazione	Unidirezionale antiorario			
Livello di rumore	80 dB(A), tol. + 3 dB(A), 1 m			
(Alimentazione sinusoidale a vuoto)				
Peso di rotore	870 kg			
Peso totale generatore	4.160 kg			
Inerzia rotore/carico	15,3 kgm ²			

6 / 11

C1RA
DEL 6 agosto 2012
PARERE N. 3820

76



ALLEGATO A
 ALLA DGR N. _____ del



Cuscinetti	Struciamento autolubrificanti
Tempo a rotore bloccato	11 / 7 sec (freddo / caldo)

Sistema di depurazione fumi

E' costituito da una batteria di cicloni (in numero di 30) e da un filtro a maniche,

Condizioni operative della linea trattamento fumi

Portata normalizzata	16.500 Nm ³ /h
Temperatura di esercizio	165 °C
Portata effettiva a 165 °C	26.500 Eff m ³ /h

Caratteristiche di ciascun ciclone

Diametro tubo esterno	190	mm
Sezione tubo esterni	0,027	m ²
Diametro tubo interno	128	mm
Sezione tubo interno	0,012	m ²
Diametro zona turbolatori	155	mm
Sezione zona turbolatori	0,0188	m ²

Caratteristiche del filtro a maniche

Portata effettiva a 165 °C	26.500 Eff m ³ /h
Portata normalizzata	16.500 Nm ³ /h
Velocità di filtrazione	0,014 m/sec
Maniche filtranti	530
Dimensioni manica	150 x 2.000 mm
Tipo di tessuto	tela di acciaio inox, grammatura 1,6 kg/m ²
Superficie filtrante	500 m ² netta
N. cestelli porta-manica	500
Perdita di carico prevista	1.000 Pa
Consumo aria compressa	60 Nm ³ /h
Consumo di Potenza elettrica	
Compressore aria	5,5 kW (solo durante lavaggio)
Coclea di scarico	2,2 kW
Rotocelle di scarico polveri	0,75*5 = 3,75 kW
Sistema di lavaggio	2,5 kW

Sistema di monitoraggio in continuo

Prevede la lettura, monitoraggio e archiviazione di:

- Velocità dei gas;
- Portata dei gas;
- Pressione dei gas;
- Tenore di O₂;
- Temperatura della camera di combustione;
- Temperatura della camera di post - combustione;
- Temperatura dell'entrata nel filtro a maniche;
- Polveri totali;
- CO;
- NO_x.

E' previsto il traferimento in tempo reale di tutti i valori.

E' altresì previsto un sistema automatico di blocco dell'alimentazione della biomassa in caso di superamento dei valori di soglia di anche uno solo dei parametri.

7 / 11

CTRA
 DEL 6 agosto 2012
 PARERE N. 3820

XX





ALLEGATO

A

ALLA DGR N. _____ del _____

Emissioni in atmosfera

Il progetto prevede il rispetto dei seguenti limiti per le emissioni inquinanti in atmosfera:
(valori medi giornalieri, con riferimento ad un tenore di ossigeno dell'11%)

Polveri totali	mg/Nm ³	20
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (COT)	mg/Nm ³	20
Monossido di carbonio (CO)	mg/Nm ³	150
Ossidi d'azoto (espressi come NO _x)	mg/Nm ³	300
Biossido di zolfo (SO ₂)	mg/Nm ³	50

VALORI DI EMISSIONI SECONDO D.Lgs. 152/06

	Potenza termica nominale installata (M/W)			
	(1) <0,15	1 - <6	>6 - <20	>20
Polveri totali	100 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³
Carbonio organico totale (COT)			30 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³ 10 mg/Nm ³ (2)
Monossido di carbonio (CO)	350 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³ 150 mg/Nm ³ (2)	200 mg/Nm ³ 100 mg/Nm ³ (2)
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	500 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³ 300 mg/Nm ³ (2)	400 mg/Nm ³ 300 mg/Nm ³ (2)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³

(1) Agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 0,035 MW e non superiore a 0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nm³

(2) Valori medi giornalieri

I valori dichiarati risultano inferiori a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 per impianti con potenza termica nominale maggiore di 6 MW ad eccezione degli ossidi d'azoto per i quali i valori medi giornalieri coincidono mentre non sono indicati i valori di punta.

Ceneri

E' prevista la produzione di due tipologie di ceneri:

- Ceneri pesanti e leggere dall'impianto di combustione delle biomasse solide, raccolte in diversi punti dell'impianto:
 - a. All'interno della camera di combustione mediante sistema per gestire principi di vetrificazione;
 - b. Sotto il bruciatore a griglia mobile;
 - c. Sotto la camera di calma in post-combustione;
 - d. Sotto l'entrata nello scambiatore di calore principale;
 - e. Sotto l'economizzatore - preriscaldatore

Le ceneri accumulate in questi punti vengono scaricate mediante valvole a tenuta d'aria su un trasportatore speciale a doppia catena che a sua volta le convoglia a un contenitore esterno dedicato alla raccolta delle ceneri.

- Ceneri leggere separate nei sistemi di trattamento dei fumi costituite da polveri leggere e polveri sottili estratte automaticamente dai sistemi di abbattimento (cicloni e filtro a maniche).

E' prevista una produzione media annua di circa di ceneri complessivamente pari a 320 t.



ALLEGATO A
 ALLA DGR N. _____ del



EMISSIONI SONORE

Al fine di valutare il clima acustico ante-operam è stata effettuata una campagna di misura dei livelli sonori presenti al confine di proprietà, nei punti sotto riportati, che ha portato ai seguenti risultati.

Tabella delle misure

Posizione	Rumore Ambientale Leq dB(A) T.r. diurno.	Rumore Ambientale Leq dB(A) T.r. notturno	Tempi (min.)
R1	58	47,5	variabili



In base alle valutazioni fatte dal tecnico competente, sulla base delle caratteristiche geometriche delle sorgenti e del ricettore (distanza e altezza) e il fattore correttivo dovuto alla tipologia del terreno circostante si ottengono i seguenti livelli continui equivalenti ponderati A al ricettore R1

Sorgente	Lw	Leq al ricettore -dB(A)
S1/2/3	87	55,4

Il livello di pressione sonora nel punto R1, contributo totale di tutte le sorgenti risulterebbe Leq =40,4 dB(A). Aggiungendo il contributo conseguito "ante operam", pari a 58 dB(A) per il tempo di riferimento diurno e di 47,5 dB(A) per il tempo di riferimento notturno, il valore riscontrabile sui recettori potrà essere pari, rispettivamente, a: **58 dB(A) e 48,3 dB(A)**.

La zona occupata dall'impianto cogenerativo risulta essere ad attività prevalentemente industriali; il recettore sensibile risulta, peraltro, in zona pertinente alla classe III.

Nelle condizioni previste dal DPCM 14.11.97 si ammette per la classe III un livello di immissione pari a 60 Leq dB(A) diurni e 50 Leq dB(A) notturni. Risulta da ciò la compatibilità "con i valori massimi consentiti e, dati i valori riportati, potrà essere, ugualmente, rispettato il "criterio differenziale".

Valutazione di Incidenza Ambientale

All'interno di un raggio di 5 km dal sito dell'intervento vi sono due siti della Rete Natura 2000:

1. SIC IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrizia (ZPS IT3240023 Grave del Piave), distante 720 metri verso Sud Ovest;

9 / 11

CTRA
 DEL 6 agosto 2012
 PARERE N. 3820

29



ALLEGATO A
 ALLA DGR N. _____ del _____



2. SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano, posto a Sud Est e distante 3.775 m
 E' stata presentata dichiarazione di non necessità di "avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006 in quanto compresa nella seguente fattispecie di cui precedentemente descritta: D.R.R. 3173/2006, par.3, lettera B, punto VI)".

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

all'unanimità dei presenti

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione unica della Società La Ti Esse, per l'installazione di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione di biomasse vegetali naturali con turbina ORC per la produzione di energia elettrica, da realizzarsi nel Comune di Cimadolmo (TV), ponendo in evidenza che:

- 1) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di O₂ dell' 11%, di 300 mg/Nm³ per gli NO_x (misurati come NO₂), di 150 mg/Nm³ per il CO, di 20 mg/Nm³ per le polveri totali, di 20 mg/Nm³ per il COT e 50 mg/Nm³. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^a dell'Allegato I^o alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.
- 2) La biomassa utilizzata dovrà avere le caratteristiche previste nel progetto.
- 3) Vengano eseguite le analisi dei fumi entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente, per i parametri non monitorati in continuo con cadenza annuale, concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi, sia in continuo sia in discontinuo, dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto per almeno 5 anni.
- 4) Dovranno altresì essere registrate le operazioni di manutenzione.
- 5) Le analisi sui fumi effettuate all'avvio dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio.
- 6) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284.
- 7) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni.
- 8) L'impianto dovrà comunque perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia.

10 / 11

CTRA
 DEL 6 agosto 2012
 PARERE N. 3820

80



ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del _____



- 9) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e all' A.R.P.A. competente per territorio e con un anticipo di almeno quindici giorni.
- 10) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi tre.
- 11) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico con metodologia di esecuzione concordata con ARPAV, da inviare al Comune per attestare il rispetto delle norme sul rumore.

11/11
CTRA
DEL 6 agosto 2012
PARERE N. 3820

91



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2569 del 20 dicembre 2013

Ditta LA TIESSE S.r.l. - Modifica dell'autorizzazione unica rilasciata con DGR n. 2106 del 17.10.2012 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione a biomasse vegetali naturali per la produzione di energia elettrica della potenza di 995 kW elettrici lordi e 4.100 kW termici da realizzarsi nel comune di Cimadolmo (TV). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

col presente atto si modifica l'autorizzazione unica rilasciata dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2106/2012, autorizzando Enel Distribuzione S.p.A. a realizzare le opere di connessione elettrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Comunicazione della Provincia di Treviso prot. n. 124982 del 21.11.2013

Note per la trasparenza:

col presente atto si modifica l'autorizzazione unica rilasciata dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2106/2012, autorizzando Enel Distribuzione S.p.A. a realizzare le opere di connessione elettrica.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Comunicazione della Provincia di Treviso prot. n. 124982 del 21.11.2013

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La società "La Ti Esse S.r.l." con sede legale in via Garibaldi n. 53, in comune di Cimadolmo (TV), in data 12.01.2012 ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs 387/2003, alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile.

Con deliberazione della Giunta regionale n.2106 del 17.10.2012 è stata rilasciata alla ditta "La Ti Esse S.r.l.", l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione biomasse vegetali naturali con turbina ORC per la produzione di energia elettrica della potenza di 995 kW elettrici lordi e di potenza termica recuperata pari a 4.100 kW e di potenza termica immessa pari a 5.900 kW, da realizzarsi in comune di Cimadolmo (TV), in conformità alla documentazione progettuale agli atti della struttura regionale competente e nel rispetto delle prescrizioni espresse nel parere della CTRA n. 3820/2012, nonché delle determinazioni della conferenza di servizi del 27.09.2012;

Col medesimo provvedimento è stata autorizzata la ditta "La Ti Esse S.r.l." alla costruzione dell'impianto di connessione alla rete elettrica e la società Enel Distribuzione S.p.A., all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione, sulla scorta del parere favorevole reso dalla Provincia di Treviso nel corso della riunione della conferenza di servizi del 27.09.2012;

Con nota datata 21.11.2013 prot. 124982 assunta al protocollo regionale n. 524185 del 03.12.2013, la Provincia di Treviso ha comunicato l'accertamento di un refuso relativo alla documentazione della linea elettrica connessa all'impianto di cogenerazione. Il refuso riguarda la ripartizione di competenze tra la ditta La Tiesse S.r.l. ed Enel Distribuzione S.p.A. circa la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.

Con la medesima nota la Provincia, nel prendere atto della rettifica comunicata dalla Ditta, evidenzia che la stessa non inficia il parere di conformità già espresso nel corso della conferenza di servizi, pertanto sia l'autorizzazione alla costruzione che quella all'esercizio della linea elettrica connessa all'impianto di cogenerazione devono essere intestate ad Enel Distribuzione S.p.A..

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 241 del 07.08.1990;

VISTO il Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;

VISTA la DGRV n. 2106 del 17.10.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di modificare, secondo le indicazioni della Provincia di Treviso di cui alla nota citata in premessa, quanto già disposto al punto 5 della Dgr n. 2106 del 17.10.2012 e di autorizzare quindi Enel Distribuzione S.p.A. alla costruzione dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione;
4. di dare atto che l'impianto di connessione alla rete elettrica entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione;
5. di confermare le altre prescrizioni e disposizioni approvate con la Dgr n. 2106/2012;
6. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta La Tiesse Srl., al Comune di Cimadolmo (TV), alla Provincia di Treviso, all'ARPAV, alla società Enel Distribuzione S.p.A., alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.